



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo
Sezione Tecnica/Operativa

Via del Faro, 24 – 30013 Cavallino Treporti (VE) – Tel. 041/968270 Fax 041/968962
PEI ucjesolo@mit.gov.it – PEC cp-jesolo@pec.mit.gov.it – Sito web www.guardiacostiera.gov.it/jesolo

Ordinanza n. 22/2018

ACCENSIONE DI ARTIFIZI PIROTECNICI LITORALE DI CAVALLINO TREPORTI

Località: Arenile del Comune di Cavallino Treporti (VE) antistante Camping Marina di Venezia;
Data: Mercoledì 01 agosto 2018 dalle ore 21:30 alle ore 00.30 circa; (con riserva di recupero causa condizioni metereologiche avverse in data 02 agosto 2018);
Esecutore: Società "PARENTE Fireworks Group s.r.l."

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Jesolo:

- VISTE l'istanza assunta al prot. n. 1717 in data 19.03.2018 dal Sig. PARENTE Davide, nato a Castelmasa (RO) il 26.06.1969 e residente a Melara (RO) in via Paradello, n. 60, in qualità di contitolare della ditta "Società "PARENTE Fireworks Group s.r.l.", con la quale si richiede l'emissione di apposita Ordinanza che disciplini la sicurezza della navigazione e della balneazione nella zona interessata dallo spettacolo pirotecnico che sarà effettuato il giorno 01 agosto a partire dalle ore 22:30 circa;
- VISTA l'Ordinanza prot. n. 112 in data 12.12.2017 "Disciplina delle Manifestazioni Pirotecniche 2018" emanata dal Responsabile del Servizio Gare, Affari Legali, Assicurazioni, Trasparenza Societaria, Provveditorato e Permessi per Manifestazioni del Comune di Cavallino Treporti (VE);
- VISTA la determinazione R.G. n. 1468 in data 25.07.2018 emanata dall'Ufficio di Staff – GAC legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato del Comune di Cavallino Treporti (VE);
- VISTA la propria Ordinanza di "sicurezza balneare" n. 07/2016 datata 23.04.2016, con la quale sono state disciplinate le attività balneari che si svolgono negli specchi acquei ricadenti nella giurisdizione dei Comuni costieri di Jesolo e Cavallino-Treporti;
- VISTA l'Ordinanza sulle attività balneari n. 22 emanata dal Responsabile del Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio del Comune di Cavallino – Treporti (VE) in data 13.04.2018, per disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Cavallino-Treporti;
- VISTO il Decreto prot. n. 565/1.25.21/I Sett. emanato in data 30.04.1988 (e successivi rinnovi) dalla Prefettura di Rovigo con il quale il Sig. PARENTE Davide, è stato dichiarato idoneo all'attività di fabbricazione e deposito nonché all'attività di accensione di fuochi artificiali in nome e per conto della ditta "Parente A. & C. s.n.c.";
- VISTO il Decreto Cat.7/e Div.3^ P.S. emanato in data 31.10.1985 (e successivi rinnovi) dalla Prefettura di Rovigo con il quale il Sig. PARENTE Claudio, è stato dichiarato idoneo all'attività di fabbricazione e deposito nonché all'attività di accensione di fuochi artificiali;
- VISTE le licenze ad esercitare il mestiere di fochino; attestanti le idoneità dei Sig.ri: PARENTE Davide – PARENTE Claudio – PARENTE Antonio – Ricardo Neil ARANZULLA – BARION Andrea - BENATTI Simone -- FERRI Claudio – GARRO' Luciano - LIN Feng - Mauro MALASPINA - - Paolo NEGRINI – MILLY PAPI - SARDELLA Giuliano - PARENTE Alfonso

- TINTI Samuel - TIOLI Massimo -- TURCHETTI Davide - SARBJEET Singh - ZANARDI Mattia - ZANELLA Marco - ZAMBONI Alberto -

- VISTA la polizza assicurativa n. 17017632 e n. W23335A stipulate dalla Società "PARENTE Fireworks Group s.r.l." con la società "ALL INSURANCE BROKER S.r.l." avente P.iva e C.F. 01561950476,
- VISTA la Circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02.02.2001, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.";
- VISTI gli artt. 17, 30, 80 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTA la mail Prot. n. 5059 in data 26.07.2018 con la quale è stata richiesta al Comando Marittimo Nord La Spezia l'emissione di apposito Avviso urgente ai Naviganti;
- VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (Colreg '72), resa esecutiva con la legge 21.12.1977, n. 1085;
- CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della balneazione, interdicano temporaneamente, le zone di mare interessate dall'accensione di fuochi pirotecnici antistanti i tratti di costa situati in prossimità dell'arenile del Comune di Cavallino-Treporti, antistante il camping Marina di Venezia, consentendo, al contempo, il regolare svolgimento della manifestazione di cui trattasi;

RENDE NOTO

che dalle ore 22.30 alle ore 24.00 circa del giorno 01 agosto 2018 (con riserva di recupero causa condizioni metereologiche avverse in data 02 agosto 2018) la zona di mare antistante il litorale del Comune di Cavallino Treporti fronte Camping Marina di Venezia, individuata nello stralcio planimetrico allegato, sarà interessata dall'accensione di fuochi pirotecnici;

ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

Art. 1

Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

A decorrere dalle ore 21.30 del giorno 01 agosto 2018 e fino alle ore 00.30 del giorno 02 agosto 2018 (con riserva di recupero causa condizioni metereologiche avverse in data 02 agosto 2018), nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Cavallino Treporti - contraddistinta da un semicerchio avente raggio di 500 mt. e centro nel punto in coordinate (WGS 84):

	<i>LATITUDINE</i>	<i>LONGITUDINE</i>
MARINA DI VENEZIA	45°26'01"N	012°26'40"E

è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;

- effettuare qualsiasi altra forma di attività con qualsiasi mezzo sia subacqueo che di superficie;

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o al committente dell'evento;
- le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3

Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

Prescrizioni ed obblighi da rispettare da parte della società organizzatrice/committenza

- a) la ditta organizzatrice dovrà accertare che le condizioni meteorologiche siano favorevoli e che la direzione e l'intensità del vento siano tali da consentire la ricaduta dei fuochi in una zona di sicurezza sia a terra che in mare, senza interessare persone, unità navali e/o oggetti posti nelle vicinanze del punto di sparo;
- b) la ditta organizzatrice/il committente dovrà accertarsi, che prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico, lo specchio acqueo di cui al precedente art. 1 sia sgombro da persone ed unità navali.
- c) la ditta organizzatrice dovrà disporre l'immediata sospensione della manifestazione in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli; del pari la predetta manifestazione dovrà essere sospesa qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, le condizioni minime di sicurezza;
- d) di qualsiasi rilevata anomalia e/o condizioni di potenziale pregiudizio per il regolare e sicuro svolgimento dello spettacolo dovrà essere tempestivamente informato l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo (tel. 041/968962 - 968270) per le eventuali determinazioni di competenza.

ART. 5

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e dei controlli di polizia marittima.

Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque verificarsi situazioni tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di procedere a sospendere in qualsiasi momento la manifestazione in parola.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato rispetto del presente atto ordinatorio ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento della manifestazione in parola.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/jesolo;
- d) invio a cooperative di pesca, concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Cavallino Treporti, 31.07.2018

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Luigi TRICARICO
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)*

